



CORPO BANDISTICO ACQUESE
via L. d'Alba 1, 01021, Acqua
fondato nel 1918



Il giorno 4 Novembre 2022, presso la sede sociale del Corpo Bandistico Acquese con prima convocazione in data 3 Novembre alle ore 23.59 e per seconda convocazione alle ore 20.30, si è riunita l'assemblea straordinaria con il seguente ordine del giorno: lettura della modifica dello statuto propedeutica al subentro nel terzo settore ai fini dell'adeguamento e conformità del D.lgs n.117/17

Nel presente verbale si allegano le presenze che sono state cinquanta, mentre le deleghe sono state diciannove. Sono presenti i seguenti membri del direttivo: Sergio Bonelli, Daniele Guala, Tamberna Carla, Meriggio Angelo, Assandri Alessio, Cagnazzo Marcello, Pistone Francesco, Noja Gabriella, Malaspina Chiara, Balossino Giuseppe. Sono presenti i maestri: Pistone Alessandro e Bardella Alessandro.

Unica presenza on line del Consiglio è stata Ivaldi Alessandra, che per motivi lavorativi non ha potuto presenziare.

Si inizia con i saluti del Presidente Sergio Bonelli con la quale spiega le motivazioni per cui occorre apportare le modifiche allo statuto che comporta delle agevolazioni ai fini fiscali, a tal fine occorre essere in regola con i pagamenti della quota associativa, tenere il libro dei soci sempre aggiornato. Si rammenta che l'assemblea è stata registrata e sono presenti due file che potranno essere riascoltati in qualsiasi momento, per dare una maggiore trasparenza.

Si inizia la lettura dello statuto da parte dei membri del direttivo, Daniele, Angelo, Alessio, Chiara, Gabriella. Vengono menzionati dall'articolo 1 all'articolo 28, tutti gli articoli vengono approvati all'unanimità, nessun astenuto.

Durante la lettura ci sono alcuni interventi chiarificatori da parte del presidente, come ad esempio Mungo Claudio chiede se abbiamo la possibilità di partecipare ai bandi nella quale richiediamo un aiuto nell'organizzazione dei concerti, tipo la sistemazione delle sedie.

Subentrano altri interventi da parte di Diego Cirio e Daniela Pistone per altri chiarimenti nella quale si menziona che il revisore dei conti è una figura che non è più contemplata ai fini del terzo settore, ma la nostra associazione ha deciso di mantenerlo.

Intervento di Tamberna Elda nella quale chiede che se un membro del direttivo non partecipa a più della metà dei consigli, viene eliminato, in realtà si richiedono le dimissioni.

Si discute sui vantaggi di far parte del terzo settore, si possono partecipare ai bandi facendo progetti protetti per tre anni, si può avere il comodato d'uso per i locali dove si svolge l'attività musicale.

Subentra un altro intervento di Mungo Claudio e chiede se con questa modifica dello statuto si potrebbe realizzare una casa della musica, ovviamente si dovrebbero cercare degli sponsor.

Intervento di Daniela Pistone la quale chiede se un musicista arriva da altre realtà può essere considerato un socio, magari fa parte di un'altra scuola o di un'altra banda, questo è un quesito che dovrà essere messo in esame da parte dell'A.N.B.M.A.

Si diventa comunque soci dopo 90 giorni dall'iscrizione. Si rammenta che si può essere soci anche se non si è musicisti, ma si può essere collaboratori effettivi del CBA.

Intervento di Franca Grosso la quale pone il quesito nel caso in cui un musicista militasse in più bande, come deve comportarsi, la regola del buon senso dovrebbe portare a scegliere la banda in cui si è stati formati e comunque di comunicare sempre la propria assenza.

Con gli argomenti tutti trattati, alle ore 23.00 si chiude all'assemblea.

21/11/2022 678 3

Caute



CORPO BANDISTICO ACQUESE
già Accademia Filarmonica D'Acqui
fondata nel 1839
ACQUI TERME

elenco dei soci alla data del 04.NOVEMBRE. 2022

	Cognome e nome	delega	firma presenza
	1 ABERGO Micol		Micol Abargo
	2 ALFRANI Giampiero		Alfrani
	3 ASSANDRI Alessio		Assandri
	4 BALOSSINO Giuseppe		Balossino
	5 BARDELLA Alessandro		Barbella
	6 BATTEGAZZORE Giovanni		Battegazzore
	7 BATTEGAZZORE Gloria		Battegazzore
	8 BAZZANO Deborah		Bazzano
	9 BISTOLFI Giuseppe		Bistolfi
	10 BONELLI Sergio		Bonelli
	11 BOSTAN Sebastian		Bostan
	12 CAGNAZZO Marcello		Cagnazzo
	13 CERMINARA Edoardo		Cerminara
	14 CIRIO Diego		Cirio
	15 COGNO Mauro		Cugno
	16 COLLURA Emanuele		Collura
	17 COLLURA Ylenia		Collura
	18 CORATELLA Vincenzo		Coratella
	19 EVOLA Giuseppe		Evola
	20 FERRARA Marta		Ferrara
	21 GALATI Lorenzo		Galati
	22 GIANGRECO Alessia		Giangreco
	23 GIANGRECO Antonino		Giangreco

24	GORIZZAN Sergio		
25	GROSSO Franca		Francesca Grossi
26	GUALA Daniele		Guido Bonaldi
27	IVALDI Alessandra	PARODI LORENZA	Alessandra Ivaldi
28	LAMPELLO Giacomo		
29	LISBO Gabriele	DÉLEGA GUALA DANIELE	Guido Bonaldi
30	MALASPINA Chiara		Chiara Malpina
31	MALFATTO Giovanni		
32	MALFATTO Vittorio		
33	MANCUSO Filippo	OLUFERO MARCURIO	Olufiero Mancuso
34	MARCHELLI Anna		
35	MEFRIGGIO Angelo		Angelo Mefriggio
36	MIGNONE Youssef		
37	MUNGO Claudio		Olufiero Mungo
38	MUNGO Eros	1	May Eros Mungo
39	NOJA Gabriella		Johnella Noja
40	PARODI Lorenza		Lorenza Parodi
41	PESCE Simone	MUNGO EROS	May Eros
42	PISTONE Alessandro		Robt Mungo
43	PISTONE Beatrice	PISTONE ALESSANDRO	Robt Mungo
44	PISTONE Carlotta	DEBORAH RAZZANO	Deborah Razzano
45	PISTONE Daniela		Daniela Pistone
46	PISTONE Francesco		Francesco Pistone
47	RAPETTI Elena	RAPETTI MASSIMO	Massimo Rapetti
48	RAPETTI Luca	PARODI LORENZA	Luca Rapetti
49	RAPETTI Massimo		Massimo Rapetti
50	ROVETA Guido		Guido Roveta
51	RUSSO Gesualdo	MENICAO XAVIER	May Xavier
52	SANNAZZARO Romeo	BONERU SENC	Robt Senc
53	SANTACESARIA Luca	ANDELA SANTACESARIA	Andela Santacesaria
54	SARDO Domenico	Delega Pistone Francesio	May Pistone

[illegible]

ALLEGATO A
21/12/2023
648
Gente

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

" CORPO BANDISTICO ACQUESE " A.P.S.

(già Accademia Filarmonica D'Acqui fondata nel 1839)

Ente del Terzo Settore.

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITÀ
Art. 1 – Costituzione

Con atto notarile, repertorio n.74.880, raccolta 16.218, del 07 / 03 / 1992 è stata costituita l'associazione denominata :

CORPO BANDISTICO ACQUESE
(già Accademia Filarmonica D'Acqui fondata nel 1839)

di seguito, più brevemente citata come "Associazione".

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs.117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Acqui Terme.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonomia iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali :

- a) - favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una Banda Musicale proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- b) - prestare servizio musicale primario nella città di Acqui Terme;
- c) creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità;

- d)** promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- e)** collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- f)** mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
- g)** sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- h)** collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- i)** promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;
- j)** organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- k)** promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
- l)** tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
- m)** promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
- n)** curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di web communication e altri media messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
- o)** curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, corali, majorettes e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di soci e non soci in specie giovani;
- p)** realizzare una biblioteca, un centro culturale, polivalente studio e ricerca, realizzare banche dati nel settore, nonché un museo delle attività bandistiche;
- q)** realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
- r)** stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
- s)** rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali;
- t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.
L'associazione è completamente apolitica e quindi si manterrà costantemente estranea alle lotte politiche e amministrative.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 28 del presente statuto.

TITOLO II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 4 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera j) - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

lettera l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera k) – organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso;

lettera v) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z) – riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

Art. 5 - Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art. 85 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;

- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;

- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo III - FUNZIONAMENTO

Art. 7 - Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Art. 8 - Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art.10 - Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;

- c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto.

Art.11 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo IV - I SOCI

Art.12 - Adesione all'Associazione

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morte;
- esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità;
- mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 13 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

- a) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi
- b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- c) ad approvare i bilanci.

Gli associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci e in regola con il versamento delle quote associative, possono esercitare i medesimi diritti, con la limitazione al solo elettorato attivo, attraverso chi esercita la potestà genitoriale.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

È vigente il principio di intransmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art.14 - Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di:

- a) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
- c) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;

- d) rispettare le delibere degli organi sociali;
- e) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- f) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- g) versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio interno di Revisione dei Conti

Art. 15 - L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce due volte l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

- Elegge i 7 consiglieri che formano il Consiglio Direttivo (o Consiglio di amministrazione);
- approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
- approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- elegge il collegio interno dei revisori dei conti.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.

Chi partecipa all'assemblea come esercente la potestà genitoriale delegato da minorenni non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli, né a sua volta farsi rappresentare da altri.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con contropova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo (o Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio Direttivo (o Consiglio di Amministrazione) è composto da 7 persone: Presidente, Vice Presidente, Amministratore, Segretario, n.3 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo (o Consiglio di amministrazione) è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento Interno Associativo e dura in carica 3 anni.

I componenti del Consiglio Direttivo (o Consiglio di amministrazione) vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo (o consiglio di amministrazione) decade prima della fine del mandato quando:

- l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio.
- il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- nomina il Presidente, il Vicepresidente, le cariche sociali
- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- approva i programmi di attività;
- assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.
- nomina il Direttore Artistico della Banda Musicale e gli eventuali altri maestri e collaboratori;

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato entro 15 giorni dalla sua elezione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo (o consiglio di amministrazione) è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 18 - Il Presidente

L'elezione del Presidente avviene solo tra i 7 consiglieri eletti destinati a comporre il Consiglio Direttivo (o Consiglio di amministrazione).

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo (o Consiglio di amministrazione) o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 17 del presente statuto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Predisporre per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Art. 19 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato all'interno dei 7 consiglieri eletti destinati a comporre il Consiglio Direttivo (o Consiglio di Amministrazione).

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli articoli 17 e 18 del presente statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 20 – Amministratore

L'amministratore è nominato all'interno dei 7 consiglieri eletti destinati a comporre il Consiglio Direttivo (o Consiglio di Amministrazione).

L'amministratore cura la contabilità dell'associazione, tiene i registri contabili.

Redige e cura la stesura dei bilanci preventivi e consuntivi, tiene in custodia eventuali libretti bancari e postali di deposito delle somme di proprietà dell'Associazione unitamente ad eventuali libretti di assegni in caso di conto corrente, gestisce, su mandato del Presidente, la cassa, i pagamenti, le operazioni bancarie on-line (es. bonifici, stampa estratti conto, e sistemi di pagamento elettronico)

Nel caso L'Associazione abbia appoggiato la contabilità generale ad un commercialista, l'amministratore dovrà fornire allo stesso tutti i documenti e le operazioni contabili fatte dall'Associazione registrando ogni operazione sui libri contabili curandone la conservazione e mettendo lo stesso a disposizione di eventuali richieste di controllo da parte del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio interno di Revisione dei Conti, dei Soci.

Cura il registro delle presenze dei Musici ai servizi e alle prove onde provvedere alle statistiche e per eventuali rimborsi spese.

L'amministratore è responsabile del suo operato e deve darne conto al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Segretario

Il segretario è nominato all'interno dei 7 consiglieri eletti destinati a comporre il Consiglio Direttivo (o Consiglio di Amministrazione).

Il segretario assiste a tutte le Assemblee ordinarie e straordinarie e a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, ne redige i verbali, cura la corrispondenza sia in forma cartacea, telematica, e-mail e la sottopone alla firma del Presidente.

Compila ed aggiorna il libro dei Soci, gestisce il tesseramento associativo, cura le pubbliche relazioni.

Il segretario è responsabile del suo operato e deve darne conto al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Art. 22 - n.3 Consiglieri

Gli altri 3 consiglieri che formano il Consiglio Direttivo (o Consiglio di Amministrazione) non hanno compiti esecutivi (come i precedenti articoli 18-19-20-21).

Essi svolgono compiti legislativi partecipando a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, proponendo, consigliando, discutendo, approvando o respingendo le varie delibere atte a condurre la normale attività dell'Associazione

I Consiglieri, devono mantenersi sempre aggiornati sulle decisioni prese dal Consiglio Direttivo , su tutti gli eventi associativi ed organizzativi al fine di garantire la necessaria rappresentanza e l' informativa a tutti i soci.

I consiglieri, pur non avendo cariche specifiche, sono responsabili del proprio operato e devono darne conto al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione (o consiglio di amministrazione) ha la facoltà di nominare , qualora non vi siano persone disponibili al proprio interno, le seguenti deleghe ad altri Soci non eletti nel Consiglio Direttivo.

le deleghe sono inerenti a:

a) gestione patrimonio

- aggiornamento dei libri inventariali riguardanti tutto il materiale in uso, in dotazione e di proprietà dell' Associazione come : divise, strumenti, arredi, materiale di consumo vario (tranne gli spartiti e i libretti Musicali).

- funzionamento e approvvigionamento di materiale inerente la sede sociale

- segnalazione ed informazione al Presidente ed il Consiglio Direttivo su eventuali lavori di manutenzione e riparazione inerenti il decoro della sede sociale e le divise in dotazione all'associazione.

Cura del registro dei beni di proprietà dell' Associazione concessi in prestito ai Soci o a terzi.

b) gestione archivio musicale

- riordinare e gestire tutto il materiale prettamente Musicale (spartiti, libretti) in formato cartaceo e o digitale.

Curare e conservare l'archivio storico musicale.

occuparsi del patrimonio musicale e segnalare al Presidente e al Consiglio Direttivo eventuali danni, disguidi che si verificano per la buona conservazione degli spartiti, delle partiture, dei libretti, mentre, il prestito del materiale musicale deve essere sempre autorizzato dal Presidente e dal Direttore Artistico.

Questa delega collabora a stretto contatto con il Direttore artistico.

c) Oltre alle succitate deleghe, ritenute indispensabili, il Presidente e il Consiglio direttivo hanno la facoltà di inserirne altre a seconda delle necessità o delle occasioni che si possono presentare durante l'attività dell'Associazione.

Tutto questo, naturalmente, senza interferire sulle mansioni specifiche inerenti le cariche sociali (come agli articoli 18-19-20-21-22).

Ogni Socio, investito di delega, agisce su indicazione del consiglio direttivo ed è ritenuto responsabile del proprio operato rispondendo direttamente al Presidente e al Consiglio direttivo.

La nomina e la durata temporanea delle deleghe sono di esclusiva pertinenza del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico (denominato anche Maestro direttore e concertatore), è nominato su selezione dal Consiglio Direttivo in carica e i criteri di scelta vengono decisi dal consiglio stesso.

E' responsabile e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico musicale.

Dirige la Banda Musicale, svolgendo questo fondamentale ruolo in conformità alle indicazioni delle attività prefissate dal Consiglio direttivo.

Ha la facoltà di proporre tutto quanto egli reputa necessario, nel solo interesse artistico e Musicale, per lo sviluppo dell'Associazione, per l'allestimento dei programmi musicali, per gli aspetti logistici inerenti l'allestimento di concerti, servizi, o per la scelta dell'organico da impiegare.

Il Direttore Artistico non ha nessun potere decisionale nell'ambito del Consiglio Direttivo, ogni sua richiesta deve essere sempre valutata ed approvata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Artistico riveste ed applica la sua autorità solo durante i concerti, i servizi e le prove.

Il Direttore Artistico deve usare con tutti i Musicisti, senza distinzione, pari dignità di trattamento.

Il Direttore Artistico può essere coadiuvato da un Vice Maestro e da un Capobanda.

La durata dell'incarico è fissata in 3 anni.

In caso di anticipata cessazione, prima della sopra indicata scadenza, le parti, dovranno comunicare le proprie decisioni con almeno 1 anno di preavviso.

Del suo operato ne risponde direttamente al Presidente e al Consiglio Direttivo.

1) Art. 24 – Collegio interno di Revisione dei Conti

E' istituito nell'Associazione il collegio interno di Revisione dei Conti che è formato da 2 persone.

Essi assumono autorità di controllo sulla contabilità, sul bilancio consuntivo e su tutto ciò che si riferisce al buon andamento dell'amministrazione contabile dell'Associazione.

Ogni controllo effettuato dal Collegio interno di Revisione dei conti dovrà essere registrato e verbalizzato in apposito libro-verbale di controllo e controfirmato dal Presidente e dall'amministratore.

Le 2 persone facenti parte del collegio interno di Revisione dei conti, come i membri del Consiglio di amministrazione, non possono essere eletti contemporaneamente Revisore e Consigliere.

Per le norme di elezione e la durata del Collegio interno di Revisione dei conti valgono le stesse stabilite per il Consiglio Direttivo.

Art. 25 – L'Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 26 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

Art. 27 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 28 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 16 del presente statuto.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Acqui Terme, **04. NOVEMBRE. 2022**